



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1887**

**SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE  
FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI  
DEL SIG. MARIO AUSONI**

**IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA  
DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI**

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 1781 del 26 ottobre 2021, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Mario Ausoni, nato a Cassino (FR), il 2 maggio 1982;

PREMESSO che con nota del 20 ottobre 2021 (prot. n. 0070308), integrata dalla nota del 26 ottobre 2021 (prot. n. 0071784), l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo il certificato dei carichi pendenti, emesso dal Tribunale di *[omissis]* dal quale risulta che il Sig. Ausoni ha acquisito la qualità di imputato nel procedimento penale n *[omissis]* per il reato di cui agli articoli *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 21 dicembre 2021 (prot. n. 0083762) il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso il decreto, datato *[omissis]*, che dispone il giudizio nei confronti del consulente finanziario, in concorso con altri soggetti, nel procedimento penale *[omissis]* per i reati di cui agli articoli *[omissis]*;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che dal sopramenzionato decreto che dispone il giudizio è emerso che il Sig. Ausoni risulta imputato, in concorso con altri soggetti, per il reato di cui agli articoli *[omissis]* in quanto *[omissis]*;

PREMESSO che il decreto che dispone il giudizio specifica nei *[omissis]* che il Sig. Ausoni in concorso con altri soggetti imputati *[omissis]*;

PREMESSO che il sopramenzionato decreto indica, inoltre, *[omissis]* che il consulente è imputato, in concorso con un altro soggetto, *[omissis]*;

PREMESSO che nella stessa sede, l'Autorità Giudiziaria ha precisato che *[omissis]*;

PREMESSO che il decreto che dispone il giudizio attribuisce al consulente e agli altri imputati, *[omissis]*;

PREMESSO che con riferimento *[omissis]*, il consulente finanziario risulta imputato, in concorso con gli altri soggetti, in quanto *[omissis]*”;

PREMESSO che *[omissis]*, il decreto riporta che il consulente, in concorso con altri soggetti, *[omissis]*;

PREMESSO che i soggetti imputati, tra cui il consulente, *[omissis]*;

PREMESSO che *[omissis]*;

PREMESSO che con verbale del 5 gennaio 2022 l'Ufficio Vigilanza Albo *[omissis]*;

PREMESSO che in relazione a quanto sopra, con lettera del 5 gennaio 2022 (prot. n. 0000755), notificata all'interessato nella medesima data, l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Ausoni l'avvio del procedimento di adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario autonomo, per il periodo massimo di un anno, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato nel procedimento penale *[omissis]*;

PREMESSO che con la medesima lettera il consulente è stato informato del diritto di accedere agli atti contenuti nel fascicolo istruttorio e della facoltà di produrre memorie e documenti;

PREMESSO che con nota del 31 gennaio 2022 (prot. n. 0005782) il Sig. Ausoni ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento a cui è stato fornito riscontro dall'Ufficio Vigilanza Albo con nota del 1° febbraio 2022 (prot. n. 0006130), trasmettendo copia della relativa documentazione;

PREMESSO che con la citata nota del 31 gennaio 2021 il Sig. Ausoni ha rappresentato:



- [omissis];

PREMESSO che con nota del 18 febbraio 2022 (prot. n. 0012367) l'Avv. [omissis], in nome e per conto del consulente, ha rappresentato che:

- [omissis]

PREMESSO che [omissis] ha, infine, posto l'attenzione sulla circostanza [omissis];

ESAMINATA la documentazione acquisita agli atti del procedimento ed in particolare quanto è stato dichiarato dal consulente nelle proprie memorie;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1 c.p.p., nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità



d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che i reati *[omissis]* per i quali il Sig. Ausoni è imputato rientrano nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario, per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – *[omissis]*;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato, per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al consulente consistenti, *[omissis]* tali circostanze risultano idonee a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che, ai fini della suddetta valutazione, la gravità delle circostanze, per cui il consulente è stato rinviato a giudizio, emerge in particolare *[omissis]*;

CONSIDERATO che, con riguardo alle deduzioni difensive presentate dal consulente e dal proprio legale, *[omissis]*;

CONSIDERATO che l'affermazione secondo cui *[omissis]*;

CONSIDERATA *[omissis]*;

CONSIDERATO che infine, non è fondato l'assunto per cui, a fronte dell'imputazione del consulente *[omissis]*;

REPUTATO che, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte e della risonanza mediatica che ha connotato la vicenda, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Ausoni, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO che per tutto quanto sopra rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio dei profili di carattere discrezionale, in particolare, rispetto all'interesse personale del Sig. Ausoni di esercitare l'attività di consulente finanziario autonomo, risulta prevalere l'interesse generale alla sospensione del consulente dall'Albo posto che il medesimo al momento dell'adozione della presente risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere sia destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Mario Ausoni dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno

#### DELIBERA

che il Sig. Mario Ausoni, nato a Cassino (FR) il 2 maggio 1982, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 30 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti